

UTILIZZO MODELLO EUR.1

PROPOSTE DI CONFINDUSTRIA - OPEN HEARING ADM - 22 GIUGNO 2020

Premessa. Confindustria promuove da tempo iniziative volte alla diffusione dello status di esportatore autorizzato (EA), in linea con gli obiettivi governativi e in piena collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La finalità era ed è quella di incrementare l'utilizzo consapevole, da parte delle aziende italiane, degli accordi di libero scambio, i cui vantaggi sono stati talora sottostimati o, in altri casi, ne sono stati utilizzati gli strumenti senza piena consapevolezza circa le regole di origine preferenziale previste negli accordi medesimi.

Confindustria ha sempre promosso l'utilizzo dei mezzi di prova basati su un rapporto diretto degli esportatori con l'autorità doganale e che si incardinano nei sistemi contabili e informativi delle aziende risultando efficaci, economici e sicuri (status di EA e REX, laddove previsto), rilevando le criticità connesse all'utilizzo di certificati EUR.1 (o ATR rilasciati in procedura ordinaria):

- necessità di avvalersi, quasi sempre, di intermediari - con i connessi e rilevanti costi;
- tempi di attesa talora lunghi (fino a 10 gg.: Circ. 11/D del 28.04.2010) associati alla produzione di ulteriori dichiarazioni e documenti;
- rischio di errori, sanzionati anche penalmente, in presenza di discrepanze tra quanto indicato nei documenti commerciali e quanto dichiarato in EUR.1;
- utilizzo di modelli irregolari (Com. prot.124878/RU del 14/11/2018)

Viceversa, lo status di EA consente di rappresentare, in modo corretto e completo, la condizione originaria (o non originaria) o la posizione delle merci esportate, direttamente sui documenti commerciali evitando, oltre ad errori di trascrizione, la carenza di informazioni di dettaglio.

Se l'accesso allo status di esportatore autorizzato presuppone, oltre alla conoscenza delle regole di origine, anche l'assunzione di responsabilità in ordine a quanto dichiarato sui documenti commerciali, nessuna limitazione di responsabilità pare prevista nel caso di utilizzo di EUR.1: ma, mentre la procedura di rilascio di EUR.1 come prevista dalla normativa garantisce almeno una forma di accertamento preventivo da parte dell'autorità doganale, nel caso di EUR.1/ATR prevedimati tale garanzia svanisce e senza alcuna responsabilità sussidiaria a carico degli intermediari che sono, quasi sempre, gli utilizzatori di tale *semplificazione*.

Mentre resta accettabile l'utilizzo di EUR 1 da parte di operatori che esportino occasionalmente i propri prodotti, si ritiene che le imprese che operano regolarmente sui mercati accordisti debbano avvalersi dello status di EA.

Proposte. Concordando con la linea assunta da ADM con nota prot.91956/RU/2019, si ritiene che la pratica dell'EUR.1 prevedimato non abbia ragione per continuare ad esistere, pur riconoscendo che lo status di EA comporta per le aziende un certo impegno organizzativo.

Per tale ragione, si propone che ADM intervenga favorendo il più possibile il rilascio di tale status, coerentemente con quanto già fatto negli ultimi tempi ed in particolare attraverso:

- l'utilizzo della modalità di **verifica da remoto** di requisiti e documenti;
- la messa a disposizione degli operatori di un **modello di domanda unico a livello nazionale**, con indicazione esaustiva dei documenti necessari (come già fatto per l'accordo UE-Corea) a partire da quanto già ricordato dalla citata Nota prot. 91956/RU circa i requisiti di accesso allo status di EA, superando, se del caso, la

necessità di specificare i codici delle merci (VD, HS o NC) cui legare l'autorizzazione data la natura sistemica dello status di EA

- l'adozione di una interpretazione del requisito di "frequenza" delle spedizioni che consenta di includere anche le spedizioni in prospettiva commerciale (non limitando l'accesso allo status sulla sola base delle operazioni già effettuate);
- il rilascio di autorizzazione relativa allo status di EA per tutti i Paesi che hanno adottato la *Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromed*, senza istruttorie separate per ciascuno di essi (ritenendo soddisfatto il criterio di frequenza anche in presenza di spedizioni verso solo alcuni Paesi).

CONCLUSIONI. Fermo restando che EUR.1 (e status di EA) continueranno ad essere presenti in alcuni accordi, la tendenza generale della politica commerciale UE, riscontrata fin dall'accordo CETA, pare essere quella di passare al REX (vedi accordo EVFTA di prossima entrata in vigore o l'annunciata riforma della convenzione paneuromed).

Al netto dei casi di accordi che prevedono il REX e delle spedizioni di valore inferiore ai 6.000 €, la problematica connessa alla complessità del rilascio di EUR.1 parrebbe destinata a risolversi in un arco di tempo relativamente breve.

Per tale ragione si ritiene che un'ulteriore breve proroga della pratica del rilascio di EUR.1 prevedimati sia compatibile con gli obiettivi generali di Confindustria, a condizione che vengano adottate le soluzioni proposte per facilitare l'ottenimento dello status di EA, finalizzate ad un rapido superamento dell'utilizzo di EUR.1, anche negli accordi che continueranno a prevederlo.